



TUTELA LEGALE ATTIVITA' PROFESSIONALE E CIRCOLAZIONE STRADALE ISCRITTI ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ

POLIZZA COLLETTIVA N. PC000500003

Broker: A&B Broker Srl
(Cod. 01258)

DURATA:	anni 1, mesi 0, giorni 0
DECORRENZA:	dalle ore 24 del 31 Dicembre 2021
SCADENZA:	alle ore 24 del 31 Dicembre 2022
FRAZIONAMENTO:	ANNUALE
MASSIMALE	€ 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo per ciascuna Agenzia
CONTRAENTE:	ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ VIA IPPOLITO NIEVO 33 20145 MILANO (MI) in persona del Legale Rappresentante.
PARTITA IVA/C.F.:	97683050153

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

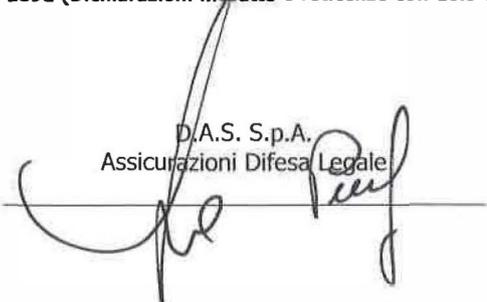
Il Contraente esprime il proprio consenso alla conclusione del contratto e dichiara di aver ricevuto e di avere preso visione:

- della comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, conforme all'allegato 3 del Reg. IVASS 40/2018;
- del documento contenente le "informazioni da rendere al Contraente prima della conclusione del contratto", conforme all'allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018;
- delle condizioni di assicurazione;
- dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Il Contraente

 (timbro e firma)

 D.A.S. S.p.A.
Assicurazioni Difesa Legale
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Norme generali che regolano la Polizza Collettiva: lett. C) Modalità di gestione della polizza collettiva; lett. D) Impegni.

Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – durata del rapporto assicurativo; Art. 2 - Anticipata risoluzione del contratto - recesso in caso di sinistro; Art. 4 – Forma delle comunicazioni; Art. 5 – Altre assicurazioni; Art. 6 – Foro competente; Art. 10 – Gestione del caso assicurativo; Art. 11 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – arbitrato; Art. 18 – Esclusioni.

Il Contraente

 (timbro e firma)

Polizza redatta in triplice esemplare in Verona, il 21/03/2022
PC000500003_AE

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale e Reg. Imprese VR n. 00220930234
Partita IVA 01333550323 - CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA

PREMESSA

Le condizioni e gli allegati che costituiscono parte integrante delle disposizioni e delle procedure contrattuali, le variazioni nonché le informazioni rilevanti relative alla presente Polizza Collettiva vengono depositate presso la sede dell'**ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ** – Via Ippolito Nievo 33 – 20145 Milano (MI) e presso la sede di **D.A.S. ASSICURAZIONI SPA** – Via Fermi 9/B – 37135 Verona, ed in ogni momento ogni Assicurato può richiederne copia al Broker **A&B Broker Srl** – Via Ippolito Nievo 33 – 20145 Milano (MI), per iscritto, tramite fax al numero 0258303096 o mail all'indirizzo info@aeb-broker.it

Con la compilazione del Certificato di Assicurazione ed il pagamento del relativo premio, l'Assicurato dà comunque atto di aver preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione, di esserne in possesso e di averle accettate senza riserve.

A) DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente sulla base di quanto contenuto nel presente documento contrattuale.

B) GARANZIE PREVISTE E PREMIO ANNUO LORDO SINGOLE ADESIONI

La copertura assicurativa è da intendersi operante nei termini di cui all'art. 14 "GARANZIE PREVISTE" delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio annuo lordo di ciascun certificato di adesione è pari ad € 250,00.

C) MODALITÀ DI GESTIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA

Il Contraente, prima dell'adesione, provvederà a consegnare ad ogni cliente il Set Informativo completo. Se il cliente vorrà aderire alla Convenzione, riceverà il **Certificato di Assicurazione**, su cui comparirà il numero della polizza collettiva di riferimento e un numero progressivo.

L'Intermediario provvederà alla stampa del Certificato dal Portale DAS a seguito della registrazione dei dati del singolo Assicurato sul portale dedicato alle polizze collettive.

Unitamente al Certificato di Assicurazione, che dovrà contenere i dati dell'Assicurato, verrà consegnato al singolo aderente il Set Informativo completo. Nel Certificato verrà inoltre indicata la data di adesione e la durata della copertura assicurativa.

Al momento dell'adesione alla copertura assicurativa, il Contraente consegnerà all'intestatario il Certificato di Assicurazione e l'Informativa sulla Privacy che dovranno essere sottoscritti e inviati alla Società.

In caso di inclusione di nuovi rischi in corso d'anno, la Società provvederà all'emissione di un **documento di regolazione premio**, che dovrà essere restituito alla Società debitamente sottoscritto dal Contraente con allegati tutti i Certificati firmati.

D) IMPEGNI

Tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente i testi relativi alla divulgazione della presente polizza.

Nessuna condizione o accordo, non riportato nella presente Polizza Collettiva, sarà valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della D.A.S.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO ASSICURATIVO

ARTICOLO 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA – DURATA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

La Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021, ha durata annuale ed andrà a cessare alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Per i Certificati di Assicurazione la decorrenza sarà il 31.12.2021 ma la copertura assicurativa avrà effetto:

- dalla data di decorrenza se il premio viene versato all'Intermediario entro il 30.04.2022;
- dalla data dell'effettivo pagamento del premio se è stato versato all'intermediario successivamente alla data del 01.05.2022

L'assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Assicurazione, e cessa di aver effetto alla scadenza dell'annualità prevista dalla Polizza Collettiva (31.12.2022), senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

ARTICOLO 2 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il contratto si risolve di diritto qualora l'Intestatario del certificato sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e senza l'obbligo da parte di quest'ultima al rimborso del premio.

Per quanto riguarda il RECESSO IN CASO DI SINISTRO o RECESSO ANNUALE si dispone quanto segue:

a) Polizza Collettiva:

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, le Parti potranno recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso di 15 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Il recesso dalla Polizza avrà i seguenti effetti sui singoli Certificati:

- i. la copertura verrà garantita fino alla scadenza annuale, senza possibilità di rinnovare per una ulteriore annualità;
- ii. dalla data di effetto del recesso non verranno accettate nuove adesioni.

b) Singolo Certificato

La Società dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso potrà inviare all'Intestatario del Certificato, almeno 30 giorni prima della scadenza, lettera raccomandata, ove comunicherà l'impossibilità di rinnovare la copertura. La stessa facoltà è riconosciuta all'Intestatario del Certificato.

L'eventuale esercizio del diritto di recesso a seguito di sinistro sulla Polizza Collettiva comporta invece per i singoli Certificati i seguenti effetti:

- i. la copertura verrà garantita fino alla naturale scadenza annuale;
- ii. alla scadenza annuale l'Intestatario non potrà in nessun caso rinnovare la copertura per una ulteriore annualità.

ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Intestatario del Certificato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Intestatario avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ARTICOLO 4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto, in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Intestatario è tenuto devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata. Qualora il contratto fosse intermediato da un Broker, le comunicazioni fatte al Broker s'intendono come fatte alla Società, parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intende come fatta all'Intestatario del Certificato di Assicurazione.



ARTICOLO 5 – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Intestatario e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l'Intestatario e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.

ARTICOLO 6 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.

ARTICOLO 7 – TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 8 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 9 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:

- **Denuncia telefonica:** al numero verde **800849090**
- **Denuncia scritta:** la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società:
 - tramite il sito web **www.das.it** - Area Clienti, compilando e inviando l'apposito modulo;
 - per posta elettronica utilizzando preferibilmente il modulo di cui sopra debitamente compilato a:

sinistri@das.it;

indicando il numero della **Polizza Collettiva** e il numero progressivo riportato sul certificato e trasmettendo tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata documentazione attestante l'iscrizione dell'Assicurato alla Contraente.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà anche gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 9.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.



- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, l'Assicurato deve ottenere conferma a procedere da parte della Società;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 11 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 12 – RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

ARTICOLO 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel Certificato e delle condizioni del contratto, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati.

ARTICOLO 14 – GARANZIE PREVISTE

Con riferimento all'Art. 13 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE", la garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa. Tale tutela si sostanzia nella:

- a) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte o ondecisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per le Persone Assicurate di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando ne abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento, la Società provvederà all'anticipo delle spese nel limite della somma di € 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con una sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**, Codice Privacy (**D. Lgs. 196/2003**) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive;
- **Decreto Legislativo n. 193/07** in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- **Decreto Legislativo n. 152/2006** (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- **Decreto Legislativo n. 231/2001** in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni.

- d) **Difesa Legale** nel caso in cui il le Persone Assicurate debbano presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale/Autorità, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado;
- e) **Difesa Legale** nel caso in cui gli Assicurati, nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa, debbano sostenere:
 - controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
 - controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro nel limite di € 8.000,00 per sinistro ed anno assicurativo per ciascuna Agenzia;



- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;
- controversie contrattuali con la Compagnia Mandante. Nel caso in cui la Mandante esercitasse la facoltà di recesso per "giusta causa", la garanzia opera a fronte di sentenza passata in giudicato attestante l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di recesso e anche nel caso in cui, nel corso della controversia, la Compagnia Mandante modifichi per iscritto le motivazioni del recesso;
- controversie con Istituti di Assicurazione, Previdenziali e Sociali, con esclusione delle vertenze per accertamento del mancato pagamento di oneri e contributi.

GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE "SICUREZZA, PRIVACY E CYBER"

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal *contraente* derivanti da:

- a) **Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo del servizio "Linkiller"**. DAS rimborsa le spese sostenute dal *contraente* per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporti l'accesso non autorizzato a:
- i. sistemi informatici aziendali;
 - ii. account aziendali di posta elettronica;
 - iii. profili aziendali su siti web o social media.

DAS rimborsa **fino a un massimo di 3.000 euro per sinistro**; la garanzia opera a condizione che il *contraente* abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:

- i. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
 - ii. richiedere la chiusura di profili falsi;
 - iii. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
 - iv. svolgere attività di "positive SEO" ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.
- b) **Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001**. Se l'*assicurato* è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, DAS rimborsa le spese per:
- i. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione
 - ii. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
 - iii. la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'*assicurato*.

La garanzia rimborsa complessivamente **fino a un massimo di 5.000 euro per sinistro**.

- c) **Piano di rimedio a un Data Breach**: in caso di violazione dei dati personali per la quale l'*assicurato* è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle *sanzioni* penali e *amministrative* previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, **fino a un massimo di 5.000 euro per sinistro**, per:
- i. redigere un piano di azioni di rimedio all'*evento* di Data Breach e di mitigazione del rischio;
 - ii. la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del *contraente*.

GARANZIA CIRCOLAZIONE STRADALE

La garanzia viene altresì prestata per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli. Tale tutela si sostanzia nella:

- f) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti per i reati previsti agli artt. 589-bis (Omicidio Stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) del Codice Penale. La garanzia opera, inoltre, quando l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186-bis Codice della Strada) purché sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro. Qualora, invece, l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186-bis Codice della Strada) con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state



applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARTICOLO 15 – VALORE IN LITE

Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500,00 la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale

ARTICOLO 16 – SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza Legale Telefonica con numero verde nelle materie previste in polizza, attivabile:

- contattando il **numero verde 800/849090**;
- scrivendo a **consuld@das.it**;
- collegandosi al sito **www.das.it**.

ARTICOLO 17 – ASSICURATI

Le garanzie previste all'art. 13 –OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE- delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate a tutela degli Intermediari Iscritti alla sezione A del RUI iscritti all'Associazione Agenti Allianz. Le garanzie valgono nell'esercizio della Professione di Agente di Assicurazione e vengono estese ai dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro. Le garanzie operano anche a favore dell'Agenzia. Nel caso in cui quest'ultima sia costituita in forma societaria e non tutti i Soci siano iscritti alla Contraente, le garanzie di polizza saranno operanti in proporzione al numero degli iscritti.

ARTICOLO 18 – ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali relativi all'accertamento del mancato pagamento di oneri e contributi;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile.

La garanzia è, altresì, esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.



ARTICOLO 19 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative e per vertenze di natura contrattuale: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- nell'ipotesi di rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber: in Italia.

Con riferimento alla copertura assicurativa riguardante l'ambito di circolazione stradale, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 20 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale;

Inoltre:

- La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 1 anno dalla cessazione del contratto;
- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Intestatario del Certificato.

Condizioni di Assicurazione PC0005000003

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959), N. 16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n. 18 "Assistenza" (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I.